



## **COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA**

***Città metropolitana di Roma Capitale***

### ***Regolamento per la concessione di contributi alle persone giuridiche***

Approvato con Delibera di C.C. n. 69 del 01/12/2017

## **INDICE**

- ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione**
- ARTICOLO 2 - Principi**
- ARTICOLO 3 - Definizioni**
- ARTICOLO 4 - Settori di intervento**
- ARTICOLO 5 - Soggetti beneficiari**
- ARTICOLO 6 - Concessione di contributi ordinari**
- ARTICOLO 7 - Criteri per la concessione dei contributi ordinari**
- ARTICOLO 8 - Concessione di contributi straordinari**
- ARTICOLO 9 - Erogazione dei contributi ordinari**
- ARTICOLO 10 - Erogazione dei contributi straordinari**
- ARTICOLO 11 - Obblighi dei beneficiari**
- ARTICOLO 12 - Decadenza**
- ARTICOLO 13 - Trasparenza**
- ARTICOLO 14 - Norme applicative**

## **Articolo 1 -Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 numero 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle persone giuridiche.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
  - a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa;
  - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni.
  - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Anguillara Sabazia a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
  - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
  - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
  - f) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
  - g) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
  - h) alle quote associative;
  - i) ai contributi in conto capitale.
3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.
4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

## **Articolo 2 – Principi**

1. La concessione di contributi oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nel caso in cui si tratti solo di recepire formalmente una precisa prescrizione normativa, con successiva informativa alla competente commissione consiliare.

### **Articolo 3 – Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
  - a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG.
  - b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo.
  - c) **Collaborazioni:** realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale. Le collaborazioni sono approvate con determina del dirigente del servizio comunale competente, con la sottoscrizione di apposito disciplinare, confermato dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno.
2. Sul materiale promozionale (manifesti, volantini, ecc.) di eventi organizzati attraverso contributi e collaborazioni deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Anguillara Sabazia– Città delle persone con scritta ed epigrafe sopra allo stemma stesso: “Con il contributo del Comune di Anguillara Sabazia”/“In collaborazione con il Comune di Anguillara Sabazia” / “Con il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia”.

### **Articolo 4 – Settori di intervento**

La concessione di contributi economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- A. **Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale:** per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale, per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate.
- B. **Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani:** per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per iniziative volte alla promozione della cultura e

dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli.

- C. **Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici:** per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico.
- D. **Sport e tempo libero:** per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale.
- E. **Tutela dell'ambiente:** per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali; per iniziative a favore della tutela della fauna urbana e della protezione animale; per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.
- F. **Promozione della mobilità sostenibile:** per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile.
- G. **Turismo e animazione della città:** per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale; per le attività e le iniziative di promozione del territorio".
- H. **Sviluppo economico e relazioni internazionali:** per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale; per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio; per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace; attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale ed al dialogo interculturale.
- I. **Protezione civile:** per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile.
- J. **Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione:** per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano

come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana; per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;

- K. **Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute:** per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

#### **Articolo 5 – Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare di contributi economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:
  - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
  - b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
  - c) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni;
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali.
3. Non possono altresì beneficiare di contributi le associazioni e fondazioni che abbiano liti pendenti con il Comune di Anguillara Sabazia o che si siano resi inadempienti o colpevoli di negligenza nell'eseguire prestazioni presso Enti Pubblici.

#### **Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari**

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce le somme da destinare alla concessione di contributi, distinte per settore di intervento.
2. Le strutture comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari dal 1 al 31 maggio di ogni anno.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
  - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
  - b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
  - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
  - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
  - e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;
  - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, elencati al successivo art. 7;
  - g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

4. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Il bando è altresì adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso gli organi di stampa locale.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente nel settore, con propria determinazione.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
7. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
8. L'ammontare del contributo concesso non può in ogni caso superare la differenza tra le entrate (a qualunque titolo) e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

#### **Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari**

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i criteri (adeguatamente specificati nel bando), anche non cumulativi, stabiliti con apposita delibera di Giunta.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il/la Responsabile della struttura competente può richiedere alla Giunta di prevedere, in aggiunta a quelli previsti nell'ultima delibera approvata sull'argomento, ulteriori criteri di valutazione resisi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

#### **Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari**

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
2. A questo scopo, i soggetti interessati possono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, in qualunque momento dell'anno, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
  - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
  - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
  - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto.
  - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

4. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
  - a) della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
  - b) della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
  - c) dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
  - d) della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
  - e) gratuità o meno dell'iniziativa.
7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
8. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

#### **Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari**

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 30 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al dirigente competente:
  - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
  - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
  - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
  - d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza);



- e) ogni eventuale contribuzione ottenuta da altri enti pubblici o privati.
- 3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
- 4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso.
- 5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari**

- 1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
  - a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
  - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
  - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
- 2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i 90 giorni successivi.
- 3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.
- 4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 5. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari**

- 1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
- 2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo della Città di Anguillara Sabazia".
- 3. Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune

## **Articolo 12 – Decadenza**

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
  - a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
  - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

## **Articolo 13 – Trasparenza**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

## **Articolo 14 – Norme applicative**

Con deliberazione di Giunta Comunale sono approvate le linee guida applicative del regolamento, con particolare riferimento ai criteri di concessione di cui all'art. 7. La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi è pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 7, comma 2 dello Statuto.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati ogni atto o provvedimento con lo stesso incompatibili.